



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1062278

FASCICOLO N. 2025/06 10/000012

ORDINANZA N. 12 Del 15/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI REVOCA DELL'INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE NEI TRATTI DI VIABILITA' CRITICA COME PREVISTO DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

IL SINDACO

RICHIAMATE

- la propria precedente Ordinanza n. 4 del 13/03/2025 “Attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C.” in forma ridotta a seguito dell'allerta n. 028/2025 codice colore Rosso, emanata in data 13/03/2025, dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;
- la propria precedente Ordinanza n. 10 del 14/03/2025 “Attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C.” a seguito dell'allerta n. 029/2025 codice colore Rosso, emanata in data 14/03/2025, dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;

RICHIAMATA, INOLTRE l’Ordinanza del Sindaco n. 9 del 14/03/2025 con cui si disponeva, in considerazione dell’Allerta rossa di Protezione civile n. 028/2025 del 13/03/2025, l’interdizione alla circolazione nei tratti di viabilità critica come previsto dal Piano di Protezione civile comunale” ed in particolare, veniva disposta l’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nei tratti di viabilità di via Argine Lamone nella frazione di Boncellino e presso il Ponte pedonale “Pungella” nella frazione di Traversara;

CONSIDERATO che alla data odierna non sussistono, pertanto, le condizioni di gravità ed urgenza per perseguire nell’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nei tratti di viabilità di via Argine Lamone nella frazione di Boncellino e presso il Ponte pedonale “Pungella” nella frazione di Traversara;

Ritenuto di provvedere, in considerazione del venir meno delle ragioni di indifferibile urgenza, di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità per le quali era stata adottata l'ordinanza n. 9/2025, procedendo alla **REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO DELL'ORDINANZA N. 9 DEL 14/03/2025**;

VISTO il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2019 aggiornato con Delibere di Giunta Unione n. 170 del 03 dicembre 2020, n. 160 del 09 dicembre 2021, n. 165 del 15 dicembre 2022, n. 91 del 07 luglio 2024 e n. 188 del 12/12/2024;

VISTO il parere del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo;

VISTI

- Il D. Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 della L.R. Emilia Romagna 07.02.2005, n.1;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono espressamente richiamate:

la **REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO DELL'ORDINANZA N. 9 DEL 14/03/2025**;

- la **REVOCA** pertanto **CON EFFETTO IMMEDIATO** dell'interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nei tratti di viabilità critica come previsto dal piano di protezione civile comunale disposta con l'ordinanza n. 9/2025.

DISPONE

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;
- di trasmettere la presente Ordinanza all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di trasmettere la presente Ordinanza alla questura di Ravenna;
- al comando provinciale Carabinieri di Ravenna – Stazione di Bagnacavallo;
- al comando provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna;
- al comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

- la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione nelle forme di legge ed in particolare sull'Albo pretorio del Comune di Bagnacavallo, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi sui canali social;

RENDE NOTO

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 650 codice penale);

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.
- che contro la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti alla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
GIACOMONI MATTEO